Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 28 luglio 1983.

S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci (Palermo): Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1983.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Estrazione di obbligazioni.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1983.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979-1987 » sorteggiate il 1° agosto 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1973-1983 ».

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 56: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57:

Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Sicilia, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Sicilia, sezione di credito industriale, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo: Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: 14ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1983.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 giugno 1983.

Approvazione dell'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per l'anno 1983, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa a disposizioni quadro per i trasporti pubblici locali ed alla istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nello stesso settore;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che, nel dettare norme per la erogazione da parte della regione, dei contributi di esercizio alle aziende interessate, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, prevede che i contributi stessi debbano essere determinati annualmente sulla base, tanto del costo standardizzato, distinto per categorie e modi di trasporto, tenendo conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge, quanto di ricavi presunti sulla base di tariffe minime stabilite dalla regione in modo che i ricavi stessi coprano il costo effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale Trasporti-Tesoro 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 agosto 1982, n. 235, con il quale è stata approvata l'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per l'anno 1982, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale sulla base delle seguenti considerazioni:

che la valutazione dell'aliquota in argomento deve necessariamente riferirsi al complesso dei servizi svolti da ogni singola azienda in quanto, benché i costi siano variabili per modi e categorie di trasporto e, quindi, costituiscano essi stessi una variabile per la determinazione di detta aliquota, una analisi per tipo di trasporto è risultata preclusa dalla circostanza che il recapito di viaggio, specialmente per i trasporti urbani è unico ed utilizzabile su ogni sistema di trasporto (tram, autobus, filobus, metropolitana);

che l'unica distinzione possibile è risultata tra le due categorie rappresentate dai servizi urbani ed extraurbani, suddivisi, a loro volta, tra servizi terrestri e di navigazione, con enucleazione, dagli urbani, della città di Napoli i cui servizi si svolgono in un particolare contesto economico, e, dagli extraurbani, della regione Lazio, i cui servizi sono risultati, per ora, più onerosi per circostanze varie;

che l'adozione del criterio dettato dalla legge circa la determinazione di dette aliquote per zone ambientali omogenee è stato osservato con riferimento a due distinti fattori, raggruppando cioè le regioni in tre fasce geograficamente omogenee dal punto di vista economico e, per quanto riguarda i servizi urbani, con riferimento a città classificate per scaglioni di abitanti;

che le aliquote proposte sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, lasciando alle regioni stesse il compito di operare una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento attraverso il contenimento dei costi e la manovra tariffaria;

Vista la relazione 15 marzo 1983 del Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC, con la quale, ferme restando le considerazioni sopra richiamate e di cui al detto decreto 1° luglio 1982, sono state fatte opportune proposte in merito alla determinazione, per l'anno 1983, dell'aliquota dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei servizi oggetto della succitata legge n. 151/1981;

Visto l'estratto verbale della seduta del 26 maggio 1983 dal quale risulta che la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha espresso parere favorevole alle proposte di cui al punto 2 della citata relazione del Ministero dei trasporti del 15 marzo 1983 (tabella 2) con la modifica da 21 a 26 dell'aliquota minima relativa ai servizi di trasporto extraurbani terrestri della regione Lazio - zona seconda e con la modifica da 41 a 42 delle aliquote minime relative ai servizi di trasporto extraurbani - navigazione lacuale sia per la prima che per la seconda zona e, in particolare che, essendo la misura del Fondo nazionale trasporti 1983 rimasta pressocché invariata rispetto allo scorso anno, l'incremento del rapporto ricavi-costi deve essere stabilito con aumenti da un minimo del 13% fino a circa il 50% delle aliquote minime approvate per il 1982, prevedendo, nello stesso tempo, aumenti in misura più rilevante per le regioni della terza e seconda zona per la necessità di tendere all'allineamento tariffario delle regioni di dette zone rispetto a quelle della prima zona;

Considerata la necessità di procedere, per l'anno 1983, all'adempimento previsto dalla lettera *b*) dell'art. 6 della legge n. 151/81;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della lettera *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è approvata, per l'anno 1983, l'aliquota minima dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale di cui all'art. 1 della legge stessa, così come determinata, in base ai criteri riportati nelle premesse e compendiata nell'allegata tabella formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote indicate nella tabella di cui all'articolo precedente sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, cui compete di operare per una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento sia attraverso la ristrutturazione dei servizi, al fine di perseguire il contenimento dei costi, sia attraverso un idoneo adeguamento tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

TABELLA

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE
(Non di competenza statale)

INDICAZIONE ALIQUOTA MINIMA RICAVI A COPERTURA COSTI PER IL 1983
(art. 6, lettera *b*, della legge 10 aprile 1981, n. 151)

Zone ambientali geograficamente omogenee
- 1ª Zona: Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Veneto - Valle d'Aosta
- 2ª Zona: Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria
- 3ª Zona: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia

SERVIZI	Zona		
	Prima	Seconda	Terza
URBANI			
a) *Terrestri*:			
classi di abitanti:			
sino a 100.000	34	34	27
da 100.001 a 300.000	30	34	25
da 300.001 a 650.000	28	—	23
da 650.001 a 1.500.000	28	—	20
da 1.500.001 a 2.500.000	28	—	—
oltre 2.500.000	—	22	—
Napoli	—	—	17
b) *Navigazione lagunare*:			
città di Venezia	34	—	—
EXTRAURBANI			
a) *Terrestri* (meno Lazio)	35	35	31
Lazio	—	26	—
b) *Navigazione lacuale*	42	42	—

(4423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Azzano San Paolo », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 17-18 dicembre 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. edilizia « Azzano San Paolo », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. edilizia « Azzano San Paolo », con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Pietro Pomar di Roma in data 8 dicembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Della Porta Giovanni, nato a Roma il 1° settembre 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4875)

DECRETO 8 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lucana costruzioni », in Bernalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Lucana Costruzioni », con sede in Bernalda (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Lucana Costruzioni », con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito notaio Gabriele Giustiniano in data 19 febbraio 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194

e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Fontanarosa, nato a Matera il 27 settembre 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4878)

DECRETO 9 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S.C.R.F. di Gannano, in Stigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 22 febbraio 1983, con cui il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa S.C.R.F. di Gannano, con sede in Stigliano (Matera);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa S.C.R.F. di Gannano, con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito notaio Francesco Salomone in data 22 aprile 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Vincenzo Massariello, nato a Lucera (Foggia) il 19 aprile 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4879)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° agosto 1983.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento della direttiva sopra indicata;

Visti gli articoli 7 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322;

Ritenuto di apportare talune altre modificazioni ed integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 20 giugno 1983;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 14 aprile 1983 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« E' abrogato il decreto ministeriale 28 dicembre 1964, relativo alla disciplina dell'impiego del glutammato monosodico nelle carni preparate e nei prodotti della pesca conservati in recipienti. All'art. 3, lettera *r*), del decreto ministeriale 27 settembre 1967, relativo alla disciplina delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche, è cancellata la dizione "glutammato monosodico". All'art. 9 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è cancellata la lettera *g*) ».

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

Titolo II

II-*A* STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

Alle voci « E 405 Alginato di Propilenglicole, E 410 Farina di semi di carruba ed E 411 Farina di semi di guar » e introdotta la seguente dizione: « Preparati per bevande analcooliche a base di cocco, alla dose massima dello 0,1%, 0,1% e 0,05%, rispettivamente ».

Alla voce « E 420 Sorbitolo » è introdotta la seguente dizione: « Prodotti dolciari da forno, tipo pan di Spagna, a lievitazione naturale ed artificiale, 3,5% (calcolato sul prodotto finito) ».

Alle voci « E 440 *a*) Pectina » ed « E 440 *b*) Pectina amidata » la dizione in parentesi « Restano in vigore le disposizioni relative alle marmellate per pasticceria da forno » è sostituita dalla seguente: « La pectina e la pectina amidata, destinate alla preparazione di confettura extra, confettura, gelatina extra, gelatina, marmellata, crema di marroni per pasticceria da forno, possono essere addizionate con pirofosfato tetrasodico alla dose massima del 35% calcolato sulla pectina, semprechè nel prodotto dolciario finito il quantitativo di pirofosfato tetrasodico non superi lo 0,1%. I contenitori delle confetture *extra*, delle confetture, delle gelatine extra, delle gelatine, delle marmellate e delle creme di marroni così trattate, che dovranno essere poste in commercio in confezioni non inferiori ad 1 kg, devono riportare anche l'indicazione del pirofosfato, nonché la dicitura: « da impiegare esclusivamente nella pasticceria da forno ».

II-*B* EMULSIONANTI

Alle voci « E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi » « E 472 *c*) Esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi » è introdotta la seguente dizione: « Preparati per bevande analcooliche a base di cocco, 0,2% e 0,3%, rispettivamente ».

Titolo III

ESALTATORE DI SAPIDITÀ

Alla voce « Glutammato monosodico » la dizione « Preparazioni alimentari a base di vegetali (limitatamente a peperonata, funghi trifolati, melanzane al funghetto, borlotti alla cacciatora) 0,1% (calcolato sul vegetale) » è sostituita dalla seguente: « Preparazioni alimentari a base di vegetali (limitatamente a peperoni, funghi, melanzane, fagioli), 0,1% (calcolato sul vegetale) ».

Titolo VI

AGENTE DI RIVESTIMENTO

Alla voce « Olio di vasellina » la dizione: « Riso 1 g/kg » è sostituita dalla seguente: « Riso 3 g/kg ».

Titolo VII

ACIDIFICANTE

Alla voce « E 330 Acido citrico » la dizione « Vongole al naturale 0,3% » è sostituita dalla seguente: « Conserve di pesce, di molluschi e di crostacei al naturale, secondo buona tecnica industriale ».

Titolo IX

POLVERE LIEVITANTE

Sono introdotte le seguenti voci: « Carbonato di ammonio e calcio fosfato » con i seguenti casi d'impiego: « Prodotti da forno, escluso il pane, secondo buona tecnica industriale ».

Titolo XIII

VARI

Alla voce « Calcio cloruro » la dizione « Pomodori pelati 0,1% » è sostituita dalla seguente: « Pomodori pelati, pomodori a pezzi, ortaggi conservati sia al naturale, sia sott'aceto che sott'olio, 0,1% ».

E' introdotta la voce « Lisozima cloridrato » e « Lisozima lattato » con il seguente caso d'impiego: « Latte destinato alla produzione dei formaggi "Grana Padano", "Provolone", "Montasio" ed "Asiago" alla dose massima di 25 mg/litro, espresso come base ». Il residuo dell'enzima nel formaggio non deve superare 300 mg/kg. Il trattamento è autorizzato per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed è condizionato all'impiego di materie prime di elevata qualità igienica ed all'osservanza di misure igieniche e tecnologiche che assicurino una produzione di alimenti salubri. Si applica l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Lisozima cloridrato e Lisozima lattato

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza:

titolo: non inferiore all'85%;
ceneri: non più di 0,5%;
azoto totale massimo: 18%;
azoto aminico massimo: 0,5%;
arsenico: non più di 1 mg/kg;
metalli pesanti: non più di 10 mg/kg;
carica batterica: non più di 5×10^4 per grammo;
salmonelle: assenti in 25 g;
staffilococco aureo, Pseudomonas aeruginosa;
escherichia coli, clostridii solfito riduttori: assenti in 1 g;
coliformi: massimo 30 per grammo.

Art. 3.

Nei casi in cui l'impiego di un additivo è previsto sia sotto forma di « acido » che di « sali dell'acido stesso », la dose massima d'impiego deve intendersi, salvo diversa esplicita indicazione, calcolata come « acido ».

Art. 4.

Ai seguenti additivi viene attribuito il numero C.E.E. segnato a fianco di ciascuno di essi:

240 — Aldeide formica
234 — Nisina
353 — Acido metatartarico
500 — Carbonato sodico - Carbonato acido di sodio
501 — Carbonato acido di potassio
503 — Carbonato di ammonio - Carbonato acido di ammonio
504 — Carbonato di magnesio
507 — Acido cloridrico
509 — Cloruro di calcio
513 — Acido solforico
524 — Idrossido di sodio
526 — Idrossido di calcio
529 — Ossido di calcio
550 — Silicato di sodio
551 — Biossido di silicio idrato - Silice colloidale
558 — Bentonite
559 — Caolino
572 — Stearato di magnesio
575 — Glucone delta lattone
579 — Gluconato ferroso
621 — Glutammato monosodico
627 — Guanilato di sodio
631 — Inosinato di sodio
900 — Dimetil polisilossano
901 — Cera d'api
903 — Cera carnauba
904 — Shellac (Gomma lacca bianca raffinata)
905 — Olii minerali - Paraffina
907 — Cera microcristallina raffinata
920 — Cisteina, suoi cloridrati e suoi sali

Art. 5.

E' concesso un periodo di tre mesi, a partire dal 10 giugno 1983, per l'utilizzazione, in sede di produzione degli alimenti, di etichette non ancora riportanti le indicazioni dei gruppi funzionali di appartenenza degli additivi impiegati, secondo la nuova classificazione introdotta dal decreto ministeriale 14 aprile 1983.

I prodotti di cui al precedente comma dovranno essere smaltiti, nel commercio, entro i termini previsti dall'art. 19, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Per quanto concerne i nuovi casi e dosi di impiego introdotti dal decreto ministeriale 14 aprile 1983, i prodotti fabbricati in conformità alla precedente normativa potranno essere smaltiti, nel commercio, entro i termini previsti dall'art. 19, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4662)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1982 della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 5 co.-Coll. relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa di capitalizzazione a premio unico, approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4455)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Istituto italiano di previdenza per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di una tariffa e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 9 dicembre 1982, della S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4649)

DECRETO 28 luglio 1983.

Annullamento del decreto ministeriale 5 aprile 1983 con cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Società di mutuo soccorso Euro Sicurtà, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1983, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Società di mutuo soccorso Euro Sicurtà, con sede in Roma;

Vista la sentenza del 20-21 gennaio 1983 del tribunale di Roma - Sezione fallimentare, con la quale è stato dichiarato il fallimento della Euro Sicurtà S.m.s.;

Considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto intervenuta anteriormente, preclude la liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il provvedimento 5 aprile 1983 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Euro Sicurtà S.m.s., con sede in Roma, è annullato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4861)

DECRETO 28 luglio 1983.

Elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare, entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui all'art. 2, secondo comma, le aree del territorio nazionale che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle riconosciute di rilevante interesse per il Paese nelle quali dar corso alla ricerca operativa;

Considerato che la richiamata delibera del CIPE è stata adottata nella seduta dell'8 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983;

Visto il punto 3 della delibera del CIPE che, tra i minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese, ammette ai benefici previsti dall'art. 9 della legge per la ricerca operativa i minerali di alluminio, antimonio, piombo, zinco, rame e associati, oro, manganese, tungsteno, fluorite, barite e carbone;

Considerato che, per motivi di mero riferimento geografico, è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Sentiti il Consiglio superiore delle miniere e i competenti organi delle regioni a statuto speciale;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO

ELENCO DELLE AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

Aree (N progress)	REGIONI	Province (sigla)	COMUNI	Sostanze minerali	
				Elencate al punto 3 delibera CIPE	Altre
	Piemonte				
1		TO	Massello, Perrero, Prali, Salza di Pinerolo		Talco
2			S. Germano Chisone		Grafite
3			Traversella, Brosso, Vico Canavese, Quincinetto, Tavagnasco, Meugliano, Lessolo	Tungsteno	
4			Corio, Balangero, Mathì		Amianto, ferro-nichel
5		VC	Alagna Valsesia	Rame e assoc.	
6		NO	Macugnaga	Oro	
	Lombardia				
1		CO	Tremenico		Feldspato
2			Primaluna	Baritina	
3		SO	Livigno	Tungsteno, oro	
4			Lanzada		Talco
5			Torre di S. Maria		Talco
6			Sondalo		Feldspato
7		BG	S. Giovanni Bianco	Fluorite	
8			Roncobello	Baritina	
9			Schilpario	Baritina	
10			Colere, Castione della Presolana	Fluorite	
11		BS	Capo di Ponte, Cerveno, Ono S. Pietro	Baritina	
12			Bovegno, Collio	Fluorite	Ferro
	Veneto				
1		BL	Auronzo, S. Stefano, S. Pietro, Sappada	Piombo, zinco, rame	
2			Cibiana, Forno di Zoldo	Piombo, zinco, rame	
3		VI	Torrebelvicino, Recoaro, Valdagno, Schio	Piombo, zinco, baritina	
	Liguria				
1		GE SP	Nè, Maissana, Varese Ligure	Manganese	
	Toscana				
1		LU	Stazzema, Pietrasanta, Serravezza	Piombo, zinco, baritina	
2		PI	Guardistallo, Pomarance, Volterra, Montecatini Val di Cecina		Salgemma
3		LI	Rio Marina, Porto Azzurro, Capoliveri		Ferro
4			Campiglia Marittima	Piombo, zinco, rame e assoc.	
5		FI AR	Cavriglia, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Figline Valdarno	Lignite	
6		GR	Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Massa M.ma, Gavorrano	Piombo, zinco, rame e assoc.	Pirite
7			Manciano, Scansano	Antimonio	

Aree (N progress)	REGIONI	Province (sigla)	COMUNI	Sostanze minerali - Elencate al punto 3 delibera CIPE	Sostanze minerali - Altre
	Umbria				
1		PG	Picgaro, Panicale, Perugia, Gubbio	Lignite	
2			Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria	Lignite	
	Lazio				
1		VT	Viterbo, Monte Romano, Montefiascone, Tuscania	Manganese	
	Abruzzo				
1		PE	Manoppello, Lettomanoppello, S. Valentino, Roccamorice, Abbateggio, Scafa		Roccia asfaltica e bitum.
	Calabria				
1		CS	Longobucco	Tungsteno	
2		CZ	Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto		Salgemma
3			Parghelia		Feldspato
4			Gerocarne, Arena		Feldspato
5		RC	Bagaladi, Cardeto, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, S. Lorenzo, Condofuri e Roccaforte del Greco	Tungsteno	
	Valle d'Aosta				
1		AO	Challant S. Anselme, Challant S. Victor	Piombo, zinco, rame e oro	
2			La Thuile	Piombo, zinco, rame	
3			Champdepraz	Rame	Ferro
4			Cogne		Ferro
	Trentino-Alto Adige				
1	Prov. aut.	BZ	Racines, Brennero, Vipiteno, Moso in Passiria, Chiusa, Villandro	Piombo, zinco, rame e assoc.	
			Sarentino	Piombo, zinco, rame e assoc. e fluorite	Ferro
2			Predoi	Rame e assoc., piombo, zinco e oro	Molibdeno
3			S. Candido, Dobbiaco	Piombo, zinco, rame e assoc., tungsteno, manganese, oro	Cobalto, ferro
4			Campo di Trens, Vipiteno		Talco, mica
5			Nova Ponente, Aldino	Piombo, zinco e fluorite	
1	Prov. aut.	TN	Albiano, Civezzano, Faedo, Fornace, Giovo, Lavis	Piombo e zinco	
2			Cagnò, Revò	Piombo e zinco	
3			Brione, Condino, Storo	Baritina	
4			Castello - Molina di Fiemme, Cavalese, Tesero, Valfloriana, Varena	Fluorite, piombo, zinco, rame e assoc.	
5			Frassilongo, Roncegno, Vignola Falesina, Pergine Valsugana	Fluorite, piombo, zinco, rame e assoc.	
6			Predazzo	Tungsteno, piombo, zinco, rame e assoc.	
7			Giustino, Massimeno		Feldspato

Aree (N progress)	REGIONI	Province (sigla)	COMUNI	SOSTANZE MINERALI	
				Elencate al punto 3 delibera CIPE	Altre
	Friuli-Venezia G.				
1		UD	Treppo Carnico, Paularo, Moggio Udinese, Pontebba	Piombo, zinco, rame e assoc. e fluorite	
			Malborghetto-Valbruna e Tarvisio	Piombo, zinco, rame e assoc. e fluorite	Ferro
2			Lauco	Piombo, zinco, fluorite e baritina	
3			Forni Avoltri	Piombo, zinco, rame e assoc. e fluorite	
4			Comeglians	Piombo, zinco, rame e assoc. e fluorite	
5			Pulfero		Ferro
6			Resia		Ferro e silicati idr. allum.
7			Ravanchetto		Ferro
8		GO	Sagrado	Bauxite	
9			Medea	Bauxite	
	Sardegna				
1		SS	Sassari, Alghero, Olmedo e Uri	Bauxite	
2			Bortigiadas	Rame	
3			Ittiri, Uri, Putifigari	Manganese	
4		NU	Orotelli, Orani, Sarule		Talco
5			Orani, Nuoro		Feldspato
6			Seui, Seulo	Carbone	
7			Perdasdefogu	Carbone	
8			Orgosolo, Fonni, Desulo, Villagrande Strisaili, Aritzo, Gadoni, Seulo, Laconi, Arzana, Lanusei, Ilbono, Loceri, Atzara, Belvi	Piombo, zinco, rame, baritina e fluorite	
9		NU CA	Tertenìa, Loceri (fraz.), Lanusei (fraz.), Arzana (fraz.), Villaputzu, Ballao, Armungia, Silius, San Basilio, Sant'Andrea Frius, San Nicolò Gerrei, Villasalto, San Vito, Muravera, Villaputzu (fraz.), Burcei, Sinnai, Dolianova, Donori	Piombo, zinco, rame, baritina e fluorite	
10		CA	Santadi, Nuxis, Perdaxius, Narcao, Siliqua, Villamassargia, Carbonia, Domusnovas, Iglesias, Gonnesa, Buggerru, Fluminimaggiore, Villacidro, Arbus, Guspini, Villasor	Piombo, zinco, rame, baritina e fluorite	
11			Ballao, San Nicolò Gerrei, Villasalto, Sant'Andrea Frius	Antimonio	
12			Giba, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Carbonia, Portoscuso, Gonnesa, Iglesias, Narcao	Carbone	
	Sicilia				
1		ME	Tutti i comuni della provincia esclusi: Tusa, Castel di Lucio, Mistretta, S. Stefano di Camastra, Capizzi, Caronia, S. Fratello e Cesarò	Piombo, zinco, rame e assoc. e tungsteno	
2		AG CL EN	Tutti i comuni delle tre province		Salgemma, sali potassici, zolfo, celestina e scisti bituminosi

(4838)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 marzo 1983, n. **380.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia e uno all'istituto delle malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO 31 marzo 1983, n. **381.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di fisiologia umana II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO 26 aprile 1983, n. **382.**

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Catania come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale, posti n. 2;
policlinico, posti n. 1;
istituto di clinica ostetrica e ginecologica, posti n. 1;
istituto di clinica otorinolaringoiatrica, posti n. 1;
istituto di igiene, posti n. 1;
istituto di semeiotica medica, posti n. 1.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica industriale, posti n. 1;
centro di calcolo, posti n. 1.

Facoltà di agraria:

istituto di zootecnica generale, posti n. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO 4 maggio 1983, n. **383.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dall'Università della Calabria all'Università di Pavia.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1983, il posto di tecnico laureato, già assegnato al dipartimento di scienza dell'educazione della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria, è trasferito alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO 17 maggio 1983, n. **384.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una eredità.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili siti in Torino: *a*) appartamento in corso Siccardi 11-bis, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 32373, foglio 200, n. 55 sub. 6; *b*) appartamento in via Barbaroux, 39, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 32373, foglio 200, n. 30 sub 24; *c*) appartamento in via Bertola, 9, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 32373, foglio 199, n. 127 sub. 109; *d*) appartamento in piazza Carlo Felice, 7, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 32373, foglio 193, n. 12 sub 46; *e*) appartamenti in via Gramsci, 10, iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 32373, foglio 193, n. 12 sub 29 e alla partita n. 19744, foglio 193, n. 12 sub 34; *f*) appartamento in via Pietro Micca iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 35291, foglio 199, n. 110 sub. 17; e in beni mobili, collezione di quadri, azioni e gioielli per un valore complessivo di circa tre miliardi di lire, disposta dall'avv. Pietro Rossini con testamenti olografi, di cui uno in data 26 luglio 1970 e due in data 27 luglio 1970, pubblicati con atti pubblici in data 23 ottobre 1978 n. 46283 di repertorio, 15 dicembre 1978 n. 46833 di repertorio e 7 giugno 1979 n. 48552 di repertorio, a rogito dott. Mario Mazzola, notaio in Torino, registrati a Torino rispettivamente in data 27 ottobre 1978, 2 gennaio 1979 e 13 giugno 1979, con lo scopo che l'eredità venga impiegata esclusivamente per la realizzazione di scopi culturali e di istruzione in campo medico scientifico da parte di cliniche ed istituti della facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 134

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 20/1983)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 14 del 16 giugno 1983;

Visto il telex della C.E.E. n. 136748 del 16 agosto 1983, che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli Paesi della C.E.E. in data 15 agosto 1983;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

Benzina super	1.195 L./lt
Benzina normale	1.145 »
Benzina agricola	399 »
Benzina pesca e piccola marina .	369 »

Roma, addì 19 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4974)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna per l'elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1983 il dirigente superiore ing. Andò Bruno, è stato sollevato dall'incarico di presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna. In sua sostituzione è stato nominato il primo dirigente, ing. Accardi Matteo.

(4927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma », in Fiumicino.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 l'avv. Giovanni Della Porta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma », in Fiumicino (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 30 gennaio 1981, in sostituzione del rag. Enzo Antonelli.

(4885)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 sono state approvate modificazioni agli articoli 4 e 32 dello statuto del Mediocredito regionale Emilia Romagna.

(4886)

Determinazione degli importi delle medaglie di presenza per i presidenti e i vice presidenti di casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, gli importi delle medaglie di presenza attribuibili ai presidenti ed ai vice presidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria di seguito riportati sono stati fissati, a far tempo dalla data del decreto stesso, nelle misure lorde indicate a fianco di ciascuna classe dimensionale:

	Presidenti	Vice presidenti
1ª *Classe dimensionale* . .	L. 310.000	L. 255.000
Cariplo		
2ª *Classe dimensionale* . .	L. 275.000	L. 225.000
C.R. Torino		
C.R. Roma		
C.R. Verona, Vicenza e Belluno		
C.R. Firenze		
C.R. Genova e Imperia		
C.R. Padova e Rovigo		
3ª *Classe dimensionale* . .	L. 260.000	L. 215.000
C.R. Calabria e Lucania		
C.R. Bologna		
C.R. Parma		
C.R. Puglia		
Monte credito pegno di Bologna e Ravenna		
C.R. Venezia		
C.R. Prato		
4ª *Classe dimensionale*	L. 210.000	L. 175.000
C.R. Marca Trivigiana		
C.R. Piacenza		
C.R. Modena		
C.R. Provincia di Macerata		
C.R. Cuneo		
C.R. Lucca		
C.R. Pistoia e Pescia		
C.R. Perugia		
C.R. Pesaro		
C.R. Reggio Emilia		
Monte credito pegno di Milano		
C.R. Asti		
C.R. San Miniato		
C.R. La Spezia		
C.R. Provincia di Teramo		
C.R. Rimini		
C.R. Ferrara		
C.R. Alessandria		
C.R. Ravenna		
5ª *Classe dimensionale*	L. 170.000	L. 140.000
C.R. Pisa		
C.R. Biella		
C.R. Provincia di Chieti		
C.R. Molisana-Monte Orsini		
C.R. Cesena		
C.R. Fermo		
Monte credito pegno di Parma		
C.R. Jesi		
C.R. Forlì		
C.R. Provincia dell'Aquila		
C.R. Savona		
Monte credito pegno di Pavia		

	Presidenti	Vice presidenti
	—	—
C.R. Pescara e Loreto Aprutino		
C.R. Ancona		
C.R. Ascoli Piceno		
C.R. Rieti		
C.R. Livorno		
C.R. Fano		
C.R. Provincia di Viterbo		
C.R. Vercelli		
C.R. Volterra		
C.R. Carrara		
C.R. Carpi		
C.R. Imola		
C.R. Cento		
6ª *Classe dimensionale*	L. 115.000	L. 95.000
C.R. Città di Castello		
C.R. Foligno		
C.R. Terni		
C.R. Vignola		
C.R. Fossano		
C.R. Salernitana		
C.R. Fabriano e Cupramontana		
C.R. Vigevano		
C.R. Tortona		
C.R. Lugo		
C.R. Spoleto		
C.R. Saluzzo		
C.R. Savigliano		
C.R. Brà		
C.R. e M.C.P. di Mirandola		
C.R. Civitavecchia		
C.R. Orvieto		
C.R. Loreto		
Monte credito pegno di Lucca		
C.R. Narni		
M.C.P. e C.R. Faenza		
Monte credito pegno di Lugo		
Monte credito pegno di Rovigo.		

Le medaglie spettano per le ipotesi previste dai singoli statuti e regolamenti aziendali.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una stessa giornata.

(4887)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

534° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 è accettata la rinuncia della S.p.a. Agip, con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, alla concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «Cosandolo» in provincia di Ferrara.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 è accettata la rinuncia della società Sa.Fe. - Sabbie ferrifere, in Capalbio Scalo (Grosseto) e domicilio eletto in Pescia Romana (Viterbo), alla concessione di sabbie ferrifere denominata «Lago di Burano Chiarone - Pescia Romana» in comune di Capalbio (Grosseto) e Montalto di Castro (Viterbo).

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la S.p.a. Industria cementi Giovanni Rossi, in Piacenza, via Caorsana n. 14, è dichiarata decaduta dalla concessione di marna da cemento denominata «Rio Lombardc», in comune di Vigolzone (Piacenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 7 marzo 1983, la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, e di terre con refrattarietà superiore a 1630°C, denominata «Ceresei 6ª» sita in comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti, a decorrere dal 2 novembre 1982, alla ditta fratelli Travostino, rappresentata dal sig. Travostino Giuseppe, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli n. 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 7 marzo 1983, la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, e di terre con refrattarietà superiore a 1630°C denominata «Ceresei 5ª» in comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti, a decorrere dal 2 novembre 1982, alla ditta fratelli Travostino, rappresentata da Travostino Giuseppe, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli n. 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 23 aprile 1983, la concessione per terre da sbianca denominata «Canova» nei comuni di Malo, Monte di Malo e S. Vito di Leguzzano (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni otto, a decorrere dal 22 dicembre 1982, al sig. Quartiero Ferdinando, domiciliato a Schio (Vicenza), via Caussa n. 29.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 29 giugno 1983, la concessione di barite denominata «Pozzuolo» in comune di Bovegno (Brescia), è rinnovata fino al 14 marzo 1984 alla S.p.a. Mineraria Baritina, in via Tosio n. 15.

(4891)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Società coop. a r.l. «Laboratorio L.A.N.M.I.C. - R. Monteverde», in Macerata.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 2.839.000 dovuto dalla Società coop. a r.l. «Laboratorio L.A.N.M.I.C. - R. Monteverde», è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4928)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Mi.Me.C. - Minuterie metalliche per cosmetica, in Portovaltravaglia.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 63.759.000 dovuto dalla S.r.l Mi.Me.C. - Minuterie metalliche per cosmetica, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. Tale rateazione è condizionata alla prestazione di idonea garanzia, eventualmente anche fideiussoria, a tutela del credito erariale. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4929)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Carovana dipendenti macello di S. Severo

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 14.554.345 dovuto dalla ditta Carovana dipendenti macello di S. Severo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Foggia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4930)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Integrazione del bando di concorso, per titoli, a cinque borse di studio per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche e di informatica.

All'art. 3, primo comma, lettera *b*), del bando di concorso a cinque borse di studio per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche e di informatica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, dopo la frase « oppure diploma di laurea di ingegneria elettronica, o in ingegneria elettrotecnica, » è aggiunta la seguente: « o in ingegneria delle tecnologie industriali - indirizzo elettrico ».

(4936)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti, per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo meccanico-elettrotecnico, sesta categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti di perito in prova, indirizzo meccanico-elettrotecnico, del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della quinta categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di perito in prova, indirizzo meccanico-elettrotecnico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi sessantaquattro posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

	Posti
Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n. 4
Liguria	» 4
Lombardia	» 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	» 4
Veneto	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 4
Toscana	» 4
Marche - Umbria	» 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	» 4
Abruzzo - Molise	» 4
Campania	» 4
Puglia - Lucania	» 4
Calabria	» 4
Sicilia	» 4
Sardegna	» 4

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in meccanica o in elettrotecnica ovvero del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di perito (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo) ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 8 del presente bando di concorso;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese, purchè non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, del* 10 *ottobre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame

I candidati dovranno quindi presentarsi, senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere.

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra:

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di

Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per esercizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantire l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 249

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Principi di statica, cinematica e dinamica. Lavoro ed energia. Momenti di inerzia. Resistenze passive, attrito, resistenza del mezzo, leve, cinematismi; accoppiamento con ruote dentate e per frizione. Camme. Molle ad elica cilindrica. Elasticità e resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Solidi caricati di punta. Applicazioni limitate ai sistemi staticamente determinati.

b) Quantità di calore. Temperatura. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Equazioni di stato dei gas perfetti. Temperatura assoluta. Termometri. Pirometri. Dilatazione dei liquidi e dei solidi. Gas reali. Temperatura e pressioni critiche. Capacità termica dei corpi. Calore specifico. Potere calorifico. Propagazione del calore. Principi della termodinamica. Ciclo di Carnot. Trasformazioni adiabatiche ed isoterme irreversibili. Riscaldamento degli ambienti e nozioni sul condizionamento dell'aria.

c) Trattamenti termici degli acciai. Principi di funzionamento delle principali macchine utensili.

d) Elettrotecnica - leggi - correnti continue ed alternate - circuiti - misure elettriche - impianti elettrici - quadri elettrici - macchine elettriche - motori a corrente continua ed alternata - tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.

N.B. — La prova scritta è in genere costituita da due parti: una esposizione teorica di uno o più argomenti del programma ed un'applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

COLLOQUIO

(oltre alle materie oggetto della prova scritta)

a) Nozioni di acustica. Caratteri distintivi dei suoni. Propagazione del suono nell'aria, nei liquidi e nei solidi; velocità di propagazione. Nozioni di ottica: natura e caratteri della luce. Sorgenti luminose. Propagazione della luce. Riflessione e rifrazione della luce. Specchi, prismi e lenti. Unità fotometriche. Nozioni di illuminotecnica.

b) Nozioni di meccanica. Elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte.

c) Nozioni di contabilità di Stato. Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Conversazione nella lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per
. . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . . . . posti (3) per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo meccanico elettrotecnico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 8 del bando di concorso . . . .;

m) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovrà presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 9 del bando;

n) . . (9).

Data, .

Firma (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tab. *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4748)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi ai risultati di concorsi, per titoli e per esami, a posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Osimo dell'istituto sperimentale per le colture industriali.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazone agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di S. Angelo Lodigiano dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Fiorenzuola d'Arda dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo dell'istituto sperimentale per le colture industriali.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Battipaglia dell'istituto sperimentale per le colture industriali.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale per il miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 18 luglio 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di conservazione e trasformazione dei prodotti dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(4783)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(328/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorso ad un posto di aiuto del centro delle malattie disendocrine e dismetaboliche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro delle malattie disendocrine e dismetaboliche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(330/S)

REGIONE PUGLIA

Revoca del concorso ad un posto di direttore di farmacia presso l'U.S.L. LE/11

Il concorso ad un posto di direttore di farmacia presso l'U.S.L. LE/11, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, è revocato.

(329/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 226 del 18 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: **Concorso a cinquanta borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100832280)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.